

Gazzetta ufficiale

C 425

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

12 dicembre 2017

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Consiglio

2017/C 425/01	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'ulteriore sviluppo del dialogo strutturato dell'UE sullo sport	1
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 425/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business) ⁽¹⁾	3
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 425/03	Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali con particolare attenzione allo sviluppo dei pubblici	4
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 425/04	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	7
2017/C 425/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo	8
Commissione europea		
2017/C 425/06	Tassi di cambio dell'euro	9
2017/C 425/07	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 maggio 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna — Relatore: Polonia	10
2017/C 425/08	Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna – Decisione che modifica l'ammenda	11
2017/C 425/09	Sintesi della decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica la decisione C(2004) 4030 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna) [notificato con il numero C(2017) 4098]	12
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee		
2017/C 425/10	Decisione dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 31 agosto 2017, di registrare la Fondazione europea di studi progressisti	14

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'ulteriore sviluppo del dialogo strutturato dell'UE sullo sport

(2017/C 425/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

RAMMENTANDO:

1. la risoluzione del Consiglio del 18 novembre 2010 relativa al dialogo strutturato dell'UE in materia di sport e l'esperienza acquisita grazie alla sua applicazione negli ultimi sette anni;
2. il 3° piano di lavoro dell'UE per lo sport per gli anni 2017-2020, che riconosce la necessità di una cooperazione adeguata con le parti interessate del settore dello sport tra l'altro tramite il dialogo strutturato, e l'invito alle presidenze del Consiglio a tenere conto della valutazione del dialogo strutturato con il movimento sportivo;

PRENDENDO ATTO

3. delle discussioni tenutesi in occasione della riunione informale dei direttori dell'UE per lo sport a Tallinn il 12 e 13 luglio 2017, dove si è proceduto a uno scambio di opinioni sull'applicazione della risoluzione del 2010;

RITENGONO CHE:

4. la risoluzione del 2010 abbia consolidato con successo i vari elementi del dialogo a livello dell'UE tra le amministrazioni pubbliche e le parti interessate del settore dello sport, e abbia apportato una significativa componente di alto livello, fornendo in tale modo un rilevante sostegno alle politiche dell'UE in materia di sport e agli altri tipi di cooperazione dell'UE nel settore dello sport;
5. ciononostante, sia necessario uno sforzo rinnovato volto a ottimizzare il funzionamento di tale dialogo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di avere uno scambio di opinioni continuo e ben strutturato tra le parti interessate del settore dello sport nell'UE per quanto concerne le priorità, l'attuazione e il seguito da dare alla cooperazione dell'UE nel settore dello sport;

CONVENGONO CHE:

6. occorre migliorare l'applicazione della risoluzione del 2010 con una maggiore flessibilità generale, una maggiore apertura alla partecipazione del movimento sportivo e un miglior coordinamento della pianificazione preventiva e della preparazione da parte delle presidenze del Consiglio, in cooperazione con la Commissione;
7. inoltre, l'attuale componente di dialogo ad alto livello dovrebbe essere potenziata mediante una migliore pianificazione dell'agenda su tematiche che presentano un valore aggiunto dell'UE, nonché mediante un migliore feedback alle parti interessate;
8. occorre anche completare l'attuale modello di dialogo strutturato dell'UE sullo sport aggiungendo una componente di livello operativo, che, avendo luogo a margine degli eventi esistenti, consentirebbe di tenere discussioni più pratiche a livello esecutivo;

ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, CONVENGONO CHE:

9. il dialogo strutturato dell'UE sullo sport è un dialogo regolare tra l'UE e i suoi Stati membri, i rappresentanti del movimento sportivo internazionale, in particolare europeo, e le altre parti interessate del settore dello sport, come le organizzazioni che rappresentano gli atleti o gli allenatori, che persegue l'obiettivo di una cooperazione reciproca e del successo dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche in materia di sport;

10. il dialogo strutturato dell'UE sullo sport si fonda principalmente sulle seguenti strutture:

- il Forum europeo dello sport, un'importante piattaforma per il dialogo strutturato tra le istituzioni europee e le parti interessate del settore dello sport, con l'obiettivo principale di fare il punto dei progressi conseguiti nell'attuazione dell'agenda dell'UE per lo sport e sondare le opinioni delle parti interessate quanto alle attività in corso, pianificate o possibili in futuro,
- il dialogo strutturato dell'UE ad alto livello sullo sport a margine delle sessioni del Consiglio dell'UE, un'opportunità per i ministri dell'UE responsabili dello sport di incontrare i massimi rappresentanti del movimento sportivo, delle istituzioni europee e delle altre parti interessate al riguardo,
- il dialogo strutturato dell'UE sullo sport a livello operativo a margine della riunione dei direttori dell'UE per lo sport o di altri eventi informali della presidenza, un'opportunità per i direttori di incontrare rappresentanti di alto livello del movimento sportivo internazionale e delle altre parti interessate;

INVITANO DI CONSEGUENZA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO A:

11. sviluppare ulteriormente il dialogo strutturato dell'UE ad alto livello sullo sport che si tiene a margine delle sessioni del Consiglio dell'UE, mostrando una maggiore flessibilità rispetto alle condizioni di cui alla risoluzione del 2010, in particolare per quanto concerne il formato delle riunioni;
12. valutare con largo anticipo il modo più opportuno per conseguire il dialogo strutturato con il movimento sportivo e le altre parti interessate, ricorrendo, se del caso, a riunioni di dialogo strutturato a margine delle sessioni del Consiglio e/o alla partecipazione di ospiti di alto livello alle sessioni del Consiglio, alle riunioni informali dei ministri o alle riunioni dei direttori dell'UE per lo sport, e garantire che gli argomenti all'ordine del giorno e le modalità pratiche dell'opzione scelta siano preparati già in una fase precoce;
13. promuovere la trasparenza per quanto concerne le riunioni del dialogo ad alto livello, in particolare presentando resoconti completi a tutti gli Stati membri delle riunioni del dialogo strutturato sullo sport a partecipazione limitata;
14. nella pianificazione delle tematiche oggetto del dialogo strutturato, valutare, se del caso, un approccio di lungo termine, in cooperazione con il trio di presidenza, tenendo conto del piano di lavoro dell'UE per lo sport;

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

15. promuovere, diffondere e discutere regolarmente, con il movimento sportivo a livello nazionale, i documenti orientativi dell'UE in materia di sport;

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:

16. comunicare, se del caso, al movimento sportivo le questioni orizzontali che possono essere rilevanti per lo sport;
17. coinvolgere, se del caso, come partecipanti o osservatori, i rappresentanti del movimento sportivo e le altre parti interessate del settore dello sport nei lavori dei gruppi di esperti della Commissione europea e negli altri eventi pertinenti;
18. sviluppare una struttura per la trasmissione dei documenti orientativi dell'UE in materia di sport al movimento sportivo europeo e internazionale su base regolare, ad esempio:
 - divulgando i documenti orientativi pertinenti dell'UE alle principali organizzazioni centrali europee dello sport e migliorando la comunicazione con il movimento sportivo e le altre parti interessate,
 - organizzando un seminario o una sessione annuale, dedicati alla presentazione al movimento sportivo delle conclusioni del Consiglio e degli altri documenti orientativi adottati di recente, ad esempio nel quadro del programma del Forum europeo dello sport;

INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO A:

19. partecipare più attivamente al dialogo strutturato a livello dell'UE, e in particolare garantire la partecipazione alla struttura pertinente a un livello opportuno;
 20. utilizzare maggiormente le possibilità offerte dal dialogo strutturato per condividere le proprie idee, proposte e documenti programmatici con le istituzioni dell'UE e le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE.
-

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 425/02)

Il 27 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8239. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali con particolare attenzione allo sviluppo dei pubblici

(2017/C 425/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO QUANTO SEGUE:

1. le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 ⁽¹⁾, che invitano le presidenze del Consiglio a tener conto, nel contesto del trio di presidenze, delle priorità del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2015-2018; a tale riguardo, PRENDE ATTO in particolare del settore prioritario A del piano di lavoro per la cultura «cultura accessibile e inclusiva», che comprende la tematica «promozione dell'accesso alla cultura con mezzi digitali», della relazione del gruppo di lavoro istituito nel quadro del metodo di coordinamento aperto (MCA) *Promoting access to culture via digital means: policies and strategies for audience development* (promozione dell'accesso alla cultura con mezzi digitali: politiche e strategie per lo sviluppo dei pubblici), che fa una panoramica delle politiche, dei programmi e delle buone pratiche esistenti nell'UE e presenta raccomandazioni per differenti livelli di governance, nonché dello studio *Audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations* (sviluppo dei pubblici – come mettere i pubblici al centro delle organizzazioni culturali);
2. il programma Europa creativa (2014-2020) ⁽²⁾ e in particolare il suo obiettivo di sostenere lo sviluppo dei pubblici quale mezzo per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e alle opere culturali e creative;
3. la strategia per il mercato unico digitale ⁽³⁾, volta a creare nuove opportunità per il digitale in tutta Europa, anche nel settore della cultura;

SOTTOLINEA CHE:

4. le tecnologie digitali stanno cambiando rapidamente e radicalmente il modo di creare, accedere e fruire di contenuti culturali. La distribuzione non è più lineare, poiché i contenuti sono diffusi sempre più attraverso reti interconnesse di persone, pubblici, comunità e istituzioni nei settori pubblico e privato, plasmando la catena di produzione e distribuzione dei contenuti. A sua volta tutto ciò sta cambiando i comportamenti e le aspettative dei pubblici, che cercano un migliore accesso ai contenuti digitali e una relazione più partecipativa con i fornitori di tali contenuti. In risposta, le organizzazioni culturali ⁽⁴⁾, mentre controllano l'accesso ai contenuti, si stanno avvicinando sempre più al ruolo di facilitatori dell'accesso ai contenuti culturali;
5. vi sono pubblici che hanno un accesso limitato ai contenuti culturali, per esempio a causa di bisogni specifici, barriere linguistiche, mancanza di informazioni, di competenze digitali, di tempo, di risorse e di interesse, o ancora per questioni legate all'ubicazione geografica o al contesto sociale. In molti casi questi ostacoli possono essere superati con l'utilizzo dei mezzi digitali;
6. un approccio basato sullo sviluppo dei pubblici ⁽⁵⁾ aiuta le organizzazioni culturali a raggiungere nuovi pubblici e approfondire la relazione con i pubblici esistenti e può accrescere la coesione delle comunità;

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

⁽³⁾ COM (2015) 192 final.

⁽⁴⁾ Organizzazioni pubbliche, private e non governative, indipendentemente dalle loro dimensioni, attive in tutti i settori culturali.

⁽⁵⁾ «Audience development is a planned, organisation-wide approach to extending the range and nature of relationships with the public by focusing on their needs. It helps a cultural organisation to achieve its social purpose, financial sustainability and creative ambitions.» (lo sviluppo dei pubblici è un approccio pianificato, che coinvolge l'intera organizzazione, volto ad ampliare la gamma e il carattere delle relazioni con il pubblico ponendo al centro i bisogni di quest'ultimo. Aiuta l'organizzazione culturale a conseguire la sua finalità sociale, a raggiungere la sostenibilità finanziaria e a realizzare le sue ambizioni creative) (fonte: relazione del gruppo MCA - [solo in inglese]).

7. l'era digitale impone alle organizzazioni culturali e ai pubblici di acquisire nuove competenze e conoscenze;
8. la gestione degli strumenti, dei sistemi e delle procedure digitali esige che le organizzazioni culturali adottino un approccio differente che eventualmente comporta la necessità di rivedere le strutture organizzative;
9. le organizzazioni culturali devono comprendere i propri pubblici per poterli coinvolgere in modo significativo. La mancanza di informazioni sui profili dei pubblici e sulle modalità con cui questi accedono ai contenuti culturali utilizzando mezzi digitali rimane una questione problematica. Le organizzazioni culturali presentano notevoli differenze, ma tutte si trovano di fronte a sfide simili per quanto concerne la raccolta e la gestione di dati culturali, specialmente in relazione ai pubblici digitali;

RICONOSCE CHE:

10. adattandosi a un contesto digitale in continua evoluzione, la cultura ha il potenziale per rafforzare ulteriormente la sua importanza all'interno della società. Le tecnologie digitali offrono alle organizzazioni culturali l'opportunità di sviluppare relazioni significative e interattive con pubblici differenti, ma allo stesso tempo tale opportunità pone sfide in termini di visione strategica, nuove competenze e conoscenze, mancanza di dati sui pubblici digitali, ristrutturazione organizzativa e modelli finanziari. Le organizzazioni culturali dovranno riconsiderare il modo in cui affrontano tali sfide al fine di massimizzare le opportunità che si presenteranno nell'abbracciare l'approccio basato sullo sviluppo dei pubblici digitali;

TENENDO IN DEBITA CONSIDERAZIONE IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, INVITA GLI STATI MEMBRI A:

11. prendere in considerazione la creazione di condizioni e quadri strategici favorevoli che aiutino le organizzazioni culturali a privilegiare l'aspetto dello sviluppo dei pubblici nel loro processo di adattamento al passaggio al digitale attualmente in corso;
12. incoraggiare le organizzazioni culturali a considerare lo sviluppo dei pubblici parte integrante del loro funzionamento;
13. promuovere approcci innovativi e iniziative partecipative in relazione allo sviluppo dei pubblici, al potenziamento delle capacità e ai finanziamenti;
14. riconoscere l'importanza della raccolta dei dati in materia di pubblici digitali e pubblici digitali potenziali quale strumento per l'elaborazione delle politiche e il miglioramento dei servizi offerti dalle organizzazioni culturali;
15. tenere conto della tematica dello sviluppo dei pubblici attraverso mezzi digitali nell'elaborazione di un nuovo piano di lavoro del Consiglio per la cultura;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE A:

16. promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le diverse parti interessate, i vari settori e a differenti livelli per quanto riguarda gli approcci digitali innovativi allo sviluppo dei pubblici, anche al fine di aumentare l'efficienza e ridurre i costi;
17. stilare orientamenti volontari a livello dell'UE concernenti la raccolta e la gestione dei dati sui pubblici digitali per una prestazione di servizi migliore e più orientata all'utente da parte delle organizzazioni culturali e come contributo all'elaborazione di politiche basate su dati concreti. Tali orientamenti non vincolanti dovrebbero rispettare la diversità delle organizzazioni, dei settori culturali e delle tradizioni degli Stati membri. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati dovrebbe costituire un prerequisito di qualsiasi attività di raccolta di dati;
18. sensibilizzare le organizzazioni culturali in merito alle opportunità legate a modelli di finanziamento innovativi e alternativi, che possono avere un impatto positivo sullo sviluppo dei pubblici nei settori culturali e creativi;
19. aumentare la capacità, le competenze e le conoscenze delle organizzazioni culturali e dei loro pubblici per far fronte alle nuove sfide digitali;
20. riconoscere l'importanza di tenere conto dello sviluppo dei pubblici e del passaggio al digitale nell'assegnazione delle risorse finanziarie;
21. continuare a concentrarsi sulla digitalizzazione dei contenuti culturali e sullo sviluppo di nuove tecnologie per la digitalizzazione, quali mezzi per mettere a disposizione un'offerta culturale più diversificata, e aumentare il riutilizzo di contenuti digitali, contribuendo pertanto a vari settori della società;
22. promuovere l'interoperabilità dei contenuti e delle tecnologie al fine di incoraggiare un ampio accesso da parte delle organizzazioni culturali e dei loro utenti;
23. riconoscere la necessità di rispettare il diritto d'autore e i diritti connessi nonché l'importanza dei diritti dei creatori puntando nel contempo a un accesso ai contenuti che sia il più ampio possibile;

24. approfittare dell'Anno europeo del patrimonio culturale, istituito per il 2018, per promuovere l'accesso del pubblico alle risorse e ai servizi digitali del patrimonio, compresa Europeaana, e per aumentare la partecipazione di tutti i gruppi sociali alla governance del patrimonio culturale mediante un utilizzo migliore dei mezzi digitali.
-

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2017/C 425/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/788/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono, entro il 1° ottobre 2018, presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽²⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

(2017/C 425/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

la base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽²⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽³⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 dicembre 2017

(2017/C 425/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1796	CAD	dollari canadesi	1,5168
JPY	yen giapponesi	133,66	HKD	dollari di Hong Kong	9,2093
DKK	corone danesi	7,4433	NZD	dollari neozelandesi	1,7049
GBP	sterline inglesi	0,88250	SGD	dollari di Singapore	1,5936
SEK	corone svedesi	10,0160	KRW	won sudcoreani	1 285,61
CHF	franchi svizzeri	1,1679	ZAR	rand sudafricani	16,0618
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8069
NOK	corone norvegesi	9,8825	HRK	kuna croata	7,5420
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 978,86
CZK	corone ceche	25,601	MYR	ringgit malese	4,8004
HUF	fiorini ungheresi	313,95	PHP	peso filippino	59,392
PLN	zloty polacchi	4,2033	RUB	rublo russo	69,7954
RON	leu rumeni	4,6323	THB	baht thailandese	38,490
TRY	lire turche	4,5084	BRL	real brasiliano	3,8654
AUD	dollari australiani	1,5674	MXN	peso messicano	22,3042
			INR	rupia indiana	75,9805

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 maggio 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna

Relatore: Polonia

(2017/C 425/07)

- (1) Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione del 20 ottobre 2004 può essere modificata mediante una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
 - (2) Il comitato consultivo condivide la valutazione esposta dalla Commissione nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 30 maggio 2017, secondo la quale l'ammenda irrogata (con responsabilità in solido) a Alliance One International Inc., ai suoi predecessori legali e alla sua controllata World Wide Tobacco España, SA dovrebbe essere ridotta di un importo pari alla riduzione ottenuta da World Wide Tobacco España, SA in seguito al ricorso individuale contro la decisione del 20 ottobre 2004.
 - (3) Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna – Decisione che modifica l'ammenda**

(2017/C 425/08)

Nella decisione C(2004) 4030 final del 20 ottobre 2004 nel caso AT.38238 – *Tabacco greggio – Spagna* (la «decisione del 2004»), la Commissione ha constatato, tra l'altro, che World Wide Tobacco España, SA («WWTE») aveva violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE tra il 1996 e il 2001. La decisione del 2004 ha giudicato le allora società madri di WWTE, cioè Standard Commercial Corporation («SCC»), Standard Commercial Tobacco Co. Inc. («SCTC») e Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. («TCLT»), responsabili in solido con WWTE per l'ammenda irrogata in relazione al comportamento illecito di WWTE. Dopo che WWTE aveva pagato provvisoriamente l'ammenda per proprio conto e per conto delle società madri, il Tribunale ha ridotto la sua responsabilità di 243 000 EUR ⁽²⁾. In un ricorso separato proposto da Alliance One International Inc. («AOI») ⁽³⁾ insieme a SCTC ⁽⁴⁾ e TCLT, il Tribunale ha annullato la decisione del 2004 per quanto riguarda TCLT, ma non per quanto riguarda AOI o SCTC ⁽⁵⁾.

Vista la riduzione dell'ammenda irrogata a WWTE, il progetto di decisione intende modificare la decisione del 2004 riducendo, in linea con la riduzione ottenuta da WWTE, l'importo dell'ammenda per il quale SCC e SCTC sono considerate responsabili in solido. Poiché SCC e SCTC erano responsabili in solido per lo stesso importo, i servizi della Commissione ritengono sufficiente irrogare un'unica ammenda ridotta a AOI, la quale, in quanto successore legale di SCC e SCTC, ha assunto la responsabilità imposta a queste entità dalla decisione del 2004. Nel dicembre 2015, quando ha avuto la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista, AOI ha confermato che la decisione poteva esserle indirizzata, anziché a SCC e SCTC.

Il progetto di decisione non modifica gli addebiti su cui si basa la decisione del 2004. Esso riguarda solo questioni relative alla responsabilità di SCC e SCTC, in quanto società madri, per il comportamento di WWTE, ma non incide sull'importo dell'ammenda per il quale WWTE è stata riconosciuta definitivamente responsabile. Di conseguenza, anche se, come si evince dal considerando 9 del progetto di decisione, la Commissione non è riuscita, malgrado i ripetuti sforzi, a conoscere la posizione di WWTE, essa ha più che rispettato i suoi obblighi per quanto riguarda il diritto di WWTE di essere sentita. AOI si è avvalsa della possibilità di rendere noto il proprio punto di vista. In linea generale, il consigliere-auditore ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nell'ambito della procedura relativa al progetto di decisione.

Bruxelles, 31 Maggio 2017

Joos STRAGIER

⁽¹⁾ Redatto ai sensi dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.

⁽²⁾ Sentenza nella causa *World Wide Tobacco España/Commissione* (T-37/05, EU:T:2011:76), confermata in appello dall'ordinanza nella causa *World Wide Tobacco España/Commissione* (C-240/11 P, EU:C:2012:269).

⁽³⁾ AOI è nata nel maggio 2005 dalla fusione di SCC e Dimon Inc.

⁽⁴⁾ Che si è fusa con AOI nel giugno 2005.

⁽⁵⁾ Sentenza nella causa *Alliance One e altri/Commissione* (T-24/05, EU:T:2010:453), confermata in appello dalla sentenza nella causa *Alliance One e altri/Commissione* (C-628/10 P e C-14/11 P, EU:C:2012:479).

Sintesi della decisione della Commissione**del 16 giugno 2017****che modifica la decisione C(2004) 4030 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE****(Caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna)**

[notificato con il numero C(2017) 4098]

(I testi in lingua inglese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2017/C 425/09)

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2004) 4030 final del 20 ottobre 2004 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Con una decisione del 20 ottobre 2004 ⁽²⁾, nel caso AT.38238 – Tabacco greggio – Spagna, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 101, paragrafo 1, del TFUE) (di seguito la «decisione *Tabacco greggio – Spagna*»), la Commissione ha irrogato un'ammenda di un importo complessivo di 1 822 500 EUR a World Wide Tobacco España, SA («WWTE») e alle sue società madri, responsabili in solido, a causa di pratiche non conformi al diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

2. PROCEDIMENTO

- (2) WWTE ha impugnato la decisione *Tabacco greggio – Spagna* nella causa T-37/05. Con la sentenza dell'8 marzo 2011 il Tribunale ha accolto in parte la richiesta di annullamento di WWTE e ha fissato l'ammenda nei suoi confronti a 1 579 500 EUR, riducendone l'importo di 243 000 EUR in seguito all'aumento della riduzione dell'ammenda dal 25 % al 35 % concessa a WWTE nell'ambito del trattamento favorevole. La sentenza è stata confermata dalla Corte di giustizia il 3 maggio 2012 nella causa C-240/11 P.
- (3) Alliance One International Inc. («AOI»), successore legale di SCC, ha impugnato la decisione *Tabacco greggio – Spagna*, insieme a SCTC e TCLT, nella causa T-24/05. A differenza di WWTE, le società madri di WWTE non hanno sollevato un motivo concernente l'importo della riduzione concessa nell'ambito del trattamento favorevole. Con la sentenza del 24 ottobre 2010 il Tribunale ha respinto il ricorso in toto per quanto riguarda AOI e SCTC, ma ha annullato integralmente la responsabilità di TCLT. La Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale il 19 luglio 2012 nella causa C-628/10 P.
- (4) Sebbene nella causa T-24/05 il Tribunale abbia respinto il ricorso di annullamento proposto da SCC e SCTC contro la decisione *Tabacco greggio – Spagna*, alla luce della giurisprudenza pertinente la Commissione ritiene opportuno applicare la riduzione del 35 % concessa nell'ambito del trattamento favorevole anche alle ammende irrogate a SCC e SCTC (imprese a cui è succeduta AOI).

- (5) Il 30 maggio 2017 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

3. DESTINATARI

- (6) I destinatari della decisione sono World Wide Tobacco España, SA e Alliance One International Inc.

4. DECISIONE

- (7) Il testo dell'articolo 3, terzo trattino, della decisione C(2004) 4030 final è così modificato:

«— WWTE: 1 579 500 EUR (responsabili in solido con Alliance One International Inc.)»

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ C(2004) 4030 final, sintesi pubblicata nella GU L 102 del 19.4.2007, pag. 14.

-
- (8) Gli interessi sull'importo della riduzione di 243 000 EUR maturati a favore della Commissione dopo il pagamento provvisorio dell'11 febbraio 2005 sono riversati a AOI.
-

AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Decisione dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee del 31 agosto 2017 di registrare la Fondazione europea di studi progressisti (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2017/C 425/10)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la domanda presentata dalla Fondazione europea di studi progressisti,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dalla Fondazione europea di studi progressisti (il «richiedente») il 24 luglio 2017 e versioni riviste di parte della domanda il 23 agosto 2017 e il 28 agosto 2017.
- (2) Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell'allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all'articolo 5 dello stesso.
- (3) La domanda è corredata anche di una dichiarazione rilasciata dal notaio Jean-Pierre Marchant a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.
- (4) Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione⁽²⁾.
- (5) L'Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest'ultima, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all'articolo 5 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Fondazione europea di studi progressisti è registrata in qualità di fondazione politica europea.

Essa acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GUL 333 del 19.12.2015, pag. 50).

Articolo 3

La Fondazione europea di studi progressisti
Rue Montoyer/Montoyerstraat 40
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIO/BELGIË

è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017

*Per l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche
europee*

Il Direttore

M. ADAM

ALLEGATO

**«FONDATION EUROPÉENNE D'ETUDES PROGRESSISTES»
- en abrégé «FEPS»,
Fondation Politique européenne (FPEU)
à 1000 Bruxelles, rue Montoyer 40.**

Numéro d'entreprise: 0896.230.213 (RPM Bruxelles).

Constitution: suivant acte reçu par le Notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 13 novembre 2007 publié au Moniteur Belge le 17 mars 2008 sous le numéro 08041733

1^{ère} modification: suivant assemblée générale en date du 25 juin 2008, publié par extraits à l'annexe du Moniteur Belge du 28 octobre 2008 sous le numéro 08170722.

2^{ème} modification: suivant acte reçu par le Notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 25 juin 2014, publié par extraits à l'annexe du Moniteur Belge le 08 août suivant sous le numéro 14150950.

3^e modification: suivant acte reçu par le Notaire Jean-Pierre Marchant, à Uccle, le 28 juin 2017.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Dénomination et logo

- 1.1. Une Fondation Politique européenne est constituée sous le nom de «Fondation européenne d'études progressistes» ci-après également dénommée «FEPS», l'abrégé en langue anglaise.
- 1.2. Ce nom pourra être traduit dans toutes les langues parlées de l'Union européenne. Tant la forme complète du nom que l'abrégé en langue anglaise peuvent être utilisés de manière indifférente.
- 1.3. L'association utilise comme logo:



- 1.4. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la FEPS doivent mentionner sa dénomination, complète ou en abrégé, précédée ou suivie immédiatement des mots «Fondation Politique européenne» ou l'abréviation «FPEU», ainsi que l'adresse du siège de la FEPS et le logo de l'association.
- 1.5. La FEPS est régie par les titres III et IIIquater de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ainsi que par le règlement 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Article 2

Siège

- 2.1. Le siège de la FEPS est situé Rue Montoyer, 40, 1000 Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
- 2.2. Il peut être transféré en tout autre lieu de Belgique par décision de l'Assemblée générale délibérant à la majorité spéciale prévue pour la modification des statuts. La décision doit être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Article 3

Durée

La FEPS est constituée pour une durée illimitée.

*Article 4***Objet et buts**

4.1. La FEPS est la Fondation Politique européenne affiliée au Parti Socialiste européen (PES).

4.2. La FEPS a pour objet l'élaboration de travaux de recherche, d'information et de formation dans les domaines des sciences politiques, sociales, juridiques et économiques, et plus particulièrement dans la dimension européenne et internationale de ces disciplines.

4.3. La FEPS peut effectuer toutes les activités liées directement ou indirectement à ces buts mais ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer un gain matériel à ses membres.

D'une manière générale, elle ne poursuit pas de buts lucratifs.

4.4. Elle pourra notamment:

- produire des études sur des thèmes politiques spécifiques,
- organiser des conférences, séminaires et ateliers,
- éditer et distribuer des publications promouvant les travaux de la FEPS,
- organiser des formations.

4.5. La FEPS poursuit des buts d'utilité internationale dans le respect des principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de liberté, d'égalité, de solidarité, de démocratie, de dignité humaine, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités ainsi que l'État de droit. Elle a pour objectif de contribuer au développement de la pensée progressiste et de renforcer les idées socialistes, sociales-démocrates, travaillistes et démocrates progressistes, tant dans l'Union européenne que dans l'ensemble de l'Europe.

CHAPITRE II

MEMBRES*Article 5***Critères d'admission des membres, catégories de membres et droits et obligations des membres**

5.1. La FEPS est composée de membres effectifs et consultatifs, personnes morales légalement constituées selon les lois et usages de leur pays d'origine. La FEPS doit être composée d'au moins trois membres effectifs. Si un membre ne dispose pas de la personnalité juridique selon les lois et usages de son pays d'origine, il doit désigner une personne physique qui agira au nom et pour compte de tous les membres dudit membre, en qualité de mandataire commun.

5.2. Les membres effectifs ont le droit de prendre part aux réunions de l'Assemblée générale, de faire valoir leur opinion et de voter. Les membres consultatifs ont le droit de prendre part aux réunions de l'Assemblée générale, de faire valoir leur opinion mais ils n'ont pas le droit de vote.

5.3. Les membres effectifs de la FEPS sont les fondations politiques nationales et les «think tanks» du courant progressiste et proches du Parti socialiste européen et de ses membres.

Les organisations qui sont membres effectifs du Parti socialiste européen sont membres effectifs de la FEPS.

Les partis membres effectifs du Parti socialiste européen sont représentés au sein de la FEPS par le Parti socialiste européen.

5.4. Peuvent devenir membres consultatifs de la FEPS tous les partis et organisations qui respectent les objectifs politiques de la FEPS spécifiés sous l'article 4.4 des présents statuts.

5.5. Tous les membres de la FEPS doivent en accepter et respecter les statuts et, le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur.

5.6. Sans préjudice des articles 3 § 2 et 11 de la loi du 2 mai 2002, les membres effectifs et consultatifs ne contractent, en cette qualité, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la FEPS.

5.7. Les membres effectifs sont tenus de payer leur cotisation annuelle.

*Article 6***Registre des membres**

Un registre contenant une liste à jour de tous les membres effectifs et consultatifs de la FEPS est conservé au siège de la FEPS. Les membres effectifs et consultatifs ont le droit d'avoir accès au registre au siège de la FEPS.

*Article 7***Admission des membres**

7.1. Toute candidature comme membre effectif ou consultatif est adressée au/à la secrétaire général(e), accompagnée de tous les documents nécessaires démontrant que le candidat remplit les conditions d'éligibilité. Le/la secrétaire général soumettra la candidature à la prochaine Assemblée générale.

7.2. L'Assemblée générale, après avoir vérifié si la candidature remplit ou non les conditions d'éligibilité, se prononce à la majorité de deux tiers des voix émises. La décision de l'Assemblée générale d'admettre un candidat ou non est définitive et l'Assemblée générale n'est pas tenue de motiver sa décision.

*Article 8***Démission et exclusion de membres**

8.1. Tout membre effectif ou consultatif peut démissionner de la FEPS par courrier d'une personne physique représentant valablement le membre adressé au/à la secrétaire général(e) qui en fera part au Bureau et à l'Assemblée générale suivants. La démission entre en vigueur immédiatement.

8.2. Tout membre peut être exclu pour chacune des raisons suivantes:

- ne pas respecter les statuts ou le règlement d'ordre intérieur,
- ne plus satisfaire aux conditions d'éligibilité comme membre,

L'exclusion est décidée par l'Assemblée générale avec une majorité de deux tiers des voix émises. L'exclusion prend effet immédiatement. Un membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à faire valoir sur l'avoir social de la FEPS.

8.3. **L'Assemblée générale a le droit d'exclure les membres qui n'ont pas payé leur cotisation annuelle.**

CHAPITRE III

ORGANES*Article 9*

Les organes de la FEPS sont:

- L'Assemblée générale,
- Le Bureau,
- Le Conseil scientifique.

CHAPITRE IV

ASSEMBLEE GENERALE*Article 10***Composition et pouvoirs**

10.1. L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et consultatifs de la FEPS. Les membres du Bureau et du Conseil scientifique sont membres de droit de l'Assemblée générale sans droit de vote. Des tiers peuvent être invités par le Bureau à prendre part aux réunions de l'Assemblée générale sans droit de vote.

10.2. Les pouvoirs suivants sont réservés à l'Assemblée générale:

- a) l'élection du/de la président(e),
- b) l'élection des 5 Vice-président(e)s au maximum, dont l'un(e) d'entre eux (elles) présidera le conseil scientifique et un(e) second(e) agira en tant que trésorier(e).
- c) l'élection, la révocation et la décharge des membres du Bureau,

- d) l'élection et la révocation des membres du Conseil Scientifique,
- e) l'adoption d'un programme-cadre annuel,
- f) les modifications aux statuts, la dissolution et la liquidation de la FEPS,
- g) l'approbation des comptes, du rapport annuel et du budget,
- h) fixer le montant de la cotisation,
- i) l'admission et la révocation des membres,
- j) la confirmation annuelle de la qualité de membre.

10.3. Chaque membre effectif est représenté à l'assemblée générale par deux délégués au plus, la composition de la délégation devant respecter la parité des genres.

10.4. Chaque membre effectif peut autoriser un autre membre effectif à voter en son nom par procuration à l'Assemblée générale; chaque membre effectif ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 11

Réunions

11.1. L'Assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année calendaire et est convoquée par le/la président(e)

11.2. L'ordre du jour de l'Assemblée générale, qui tient lieu de convocation, reprend les points qui ont été placés à celui-ci par le Bureau ou qui ont été proposés par au moins 1/3 des membres effectifs au moins 10 jours avant l'Assemblée générale. Il doit contenir le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée générale. L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins 15 jours calendriers avant la date de l'Assemblée générale.

11.3. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le/la président(e) ou à la demande d'au moins 1/3 des membres du Bureau ou encore à la demande d'au moins 1/3 de tous les membres effectifs.

Article 12

Décisions

12.1. L'Assemblée délibère valablement si au moins un tiers des membres effectifs sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion de l'Assemblée générale est convoquée au plus tôt 15 jours calendriers après la première réunion. La seconde réunion de l'Assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des présents.

12.2. Chaque délégué à l'Assemblée générale a droit à une voix. Sauf disposition contraire prévue dans les présents statuts, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix émises.

12.3. Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante du Bureau et signés par le/la président(e) et le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont envoyés à tous les membres et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS.

CHAPITRE V

BUREAU

Article 13

Composition et pouvoirs

13.1. Le Bureau est composé des membres suivants ayant un droit de vote:

— en qualité de membres de droit:

— le/la président(e) de la FEPS, les Vice-Président(e)s et le/la secrétaire général de la FEPS,

— les membres ex-officio suivants (ou leurs représentant(e)s): le/la président(e) ou le/la secrétaire général du PSE, le/la président(e) ou le/la secrétaire général du groupe S & D au Parlement européen, le/la président(e) ou le/la secrétaire général du groupe socialiste au Comité des Régions, le/la président(e) ou le/la secrétaire général de YES, le/la président(e) du PSE Femmes;

— en qualité de membres élus par l'Assemblée générale:

— 5 membres choisis parmi les fondations politiques nationales et think-tanks membres effectifs de la FEPS.

13.2. Parmi les membres élus du Bureau, chacun des deux sexes doit être représenté à concurrence de 40 % au moins.

Le Bureau doit en outre être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres de l'Union européenne.

13.3. Les membres du Bureau sont élus pour un mandat d'un an, qui prend fin à la clôture de l'Assemblée générale suivante. Les membres du Bureau sont rééligibles.

13.4. Les pouvoirs suivants sont réservés au Bureau:

- a) la décision sur la stratégie politique de la FEPS entre les Assemblées générales,
- b) la décision sur les programmes de recherche
- c) la nomination du/de la secrétaire général(e),
- d) l'approbation et les modifications au règlement d'ordre intérieur,
- e) l'interprétation des statuts et du règlement d'ordre intérieur,
- f) la nomination de l'auditeur externe,
- g) la préparation des comptes et du rapport annuel.

Article 14

Réunions

14.1. Le Bureau est convoqué au moins trois fois par an et chaque fois que nécessaire pour l'intérêt de la FEPS.

14.2. Les réunions du Bureau sont convoquées par le/la président(e) ou si 1/3 des membres du Bureau en font la demande.

14.3. L'ordre du jour du Bureau, qui tient lieu de convocation, doit contenir le lieu, la date et l'heure de la réunion. Il doit être adressé à tous les membres du Bureau, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

14.4. Les réunions du Bureau sont présidées par le/la président(e) ou en son absence, par un(e) Vice-président(e) ou un autre membre du Bureau désigné à cet effet par le/la président(e).

Article 15

Décisions

15.1. Le Bureau peut valablement délibérer si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au plus tôt huit jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Bureau peut valablement prendre des décisions, quel que soit le nombre de membres du Bureau présents ou représentés.

15.2. Chaque membre du Bureau dispose d'une voix. Un membre du Bureau ne peut pas accorder de procuration à un autre membre du Bureau. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises.

15.3. Les décisions du Bureau sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante du Bureau et sont signés par la personne qui préside cette réunion et par le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont adressés à tous les membres de la FEPS et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS.

Article 16

Gestion journalière: secrétaire général(e)

Le Bureau nomme et révoque, sur proposition du/de la président(e), un(e) secrétaire général(e) qui recevra par délégation la responsabilité d'assurer la gestion journalière et d'assurer la mise en œuvre des décisions de la FEPS.

CHAPITRE VI

CONSEIL SCIENTIFIQUE*Article 17***Composition et pouvoirs**

17.1. Le Conseil Scientifique est composé de personnes physiques ou morales, membres ou non de la FEPS, élus par l'Assemblée générale. Les membres du Conseil scientifique doivent être des fondations politiques nationales ou leurs représentants, des groupes de réflexion ou leurs représentants, des représentants du monde académique et autres intellectuels.

17.2. L'Assemblée générale recherchera une représentation équilibrée des deux sexes au sein du Conseil scientifique.

17.3. Les membres du Conseil Scientifique sont élus pour une durée d'une année jusqu'à la clôture de l'Assemblée générale suivante. Ils sont ensuite rééligibles.

17.4. Le Conseil scientifique est chargé de l'activité scientifique de la FEPS. Il débat des programmes, effectue des travaux de recherche et répond à toute question d'ordre scientifique émanant de l'Assemblée générale ou du Bureau.

*Article 18***Réunions**

18.1. Le Conseil Scientifique se réunit au moins deux fois par an.

18.2. Les réunions du Conseil Scientifique sont convoquées par le/la président(e) ou par le Bureau.

18.3. L'ordre du jour de la réunion, qui tient lieu de convocation, doit contenir le lieu, la date, et l'heure de la réunion. Il doit être adressée à tous les membres du Conseil Scientifique, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

18.4. Les réunions sont présidées par le/la président(e) ou en son absence, par un(e) Vice-président(e) ou un membre du Bureau désigné à cet effet par le/la président(e).

*Article 19***Délibérations du Conseil Scientifique**

19.1. Chaque membre du Conseil Scientifique dispose d'une voix. Un membre du Conseil Scientifique ne peut pas accorder de procuration à un autre membre. Les décisions du Conseil Scientifique sont prises à la majorité simple des voix émises.

19.2. Les décisions du Conseil Scientifique sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante et signés par la personne qui préside cette réunion et par le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont adressés à tous les membres de la FEPS et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS.

CHAPITRE VIII

FINANCEMENT*Article 20***Financement de la FEPS**

Le financement de la FEPS est assuré par:

- le budget général de l'Union européenne,
- les cotisations des membres effectifs,
- des contributions de membres ou d'autres organisations ou individus,
- les dons,
- toute autre forme de ressource financière autorisée.

*Article 21***Exercice social**

L'exercice social débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

*Article 22***Comptes**

Le Bureau prépare les comptes annuels à la fin de chaque exercice. Le Trésorier, au nom du Bureau, émet le rapport annuel justifiant des comptes et de la gestion de la FEPS. Les comptes, le rapport annuel et le rapport des commissaires aux comptes sont présentés à l'Assemblée générale pour approbation.

*Article 23***Audit**

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et la vérification que les opérations décrites dans les comptes annuels sont conformes à la loi, aux statuts et aux réglementations de l'Union européenne sont confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés par le Bureau parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises belge.

CHAPITRE IX

REPRESENTATION ET RESPONSABILITE LIMITEE*Article 24***Représentation de la FEPS**

24.1. La FEPS est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, soit par le/la président(e), soit par tout autre mandataire agissant dans les limites de son mandat.

24.2. Le/la secrétaire général(e) peut valablement représenter la FEPS individuellement dans tous les actes de gestion journalière en ce compris en justice.

*Article 25***Responsabilité limitée**

25.1. Les membres de la FEPS, les membres du Bureau et les personnes chargées de la gestion journalière ne sont pas personnellement tenus des obligations de la FEPS.

25.2. La responsabilité des membres du Bureau ou des personnes chargées de la gestion journalière de la FEPS est limitée à l'exécution conforme de leur mandat.

CHAPITRE X

MODIFICATION AUX STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION*Article 26*

26.1. Toute proposition d'amendement aux statuts et de dissolution de la FEPS doit être présentée par le Bureau ou sur proposition d'un tiers des membres effectifs. Les projets d'amendements aux statuts doivent être adressés aux membres en même temps que l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

26.2. Un quorum de présence d'au moins deux-tiers des membres effectifs est requis pour les décisions relatives aux modifications des statuts ou à la dissolution de la FEPS. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion de l'Assemblée générale est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion de l'Assemblée générale peut valablement prendre des décisions quel que soit le nombre de membres effectifs présents.

26.3. Les décisions relatives aux modifications des statuts et à la dissolution de la FEPS sont prises à la majorité des deux-tiers des voix émises. Elles devront être soumises au Ministère de la Justice et publiée aux Annexes du Moniteur belge.

26.4. Si la FEPS est dissoute, l'actif net de l'association après liquidation sera attribué à concurrence de 80 % au Parlement européen et de 20 % aux membres ayant la qualité de membre effectif à la date de la mise en liquidation, à la condition que ceux-ci ne poursuivent aucun but lucratif et affectent les actifs ainsi obtenus à des fins non lucratives.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES*Article 27*

Les statuts sont rédigés en français et en anglais. La version française est la version officielle des statuts et prévaut.

Article 28

Tout ce qui n'est pas réglé par les statuts est réglé par la loi ainsi que par le règlement 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT